



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

RACCOLTA EMENDAMENTI GOVERNATIVI



LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

A cura di Eugenio Piscino

25 novembre 2013

(A)

4.2000 1

A. S. 1120

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

“m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;”

n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e delle camere di commercio;

o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.”;

b) all'articolo 10:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:”f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto,

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti,

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria,

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate,

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali,

6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione,

7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.”;

2) la lettera g) è soppressa;

9-ter. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere m), n), o) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-quater. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Provincie.">>.

Conseguentemente:

all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) l'articolo 111, comma 3, primo periodo, è sostituito dal seguente: "La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.";

b) al comma 22, dopo le parole "alle rettifiche di valore" sono inserite le seguenti: "e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni".

c) dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

"22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "*e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili*" sono sostituite con le seguenti: "*; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.* ";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "*ai due terzi*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla metà*" e le parole: "*in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.*" sono sostituite dalle seguenti: "*in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.*";

22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "*e le cessioni, da parte*

degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;”

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

<p><i>1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i></p>	<p><i>4 per cento</i></p>
---	---------------------------

NOTE

1) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.”.

22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola "*commercio*" sono inserite le seguenti: "*nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria*".

22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

22-septies. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "*relative a svalutazioni di crediti*" sono sostituite dalle seguenti "*relative a svalutazioni e perdite su crediti*";

b) dopo le parole "*decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*" sono aggiunte le seguenti "*ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*" e

c) dopo le parole "*i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi*" sono aggiunte le seguenti "*e dell'imposta regionale sulle attività produttive*".

22-octies. Dopo il comma 56-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aggiunto il seguente: "*56-bis1. Qualora dalla dichiarazione dell'IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma.*"

22-novies. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "55, 56 e 56-bis" sono sostituite dalle seguenti "55, 56, 56-bis e 56-bis1".

22-decies. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole "56-bis" sono aggiunte le seguenti "56-bis1".

22-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 22-septies a 22-decies si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.".

all'articolo 7:

a) al comma 3, le parole "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "275 milioni";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della Regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014."

all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 20, le parole: «107.631.245 euro», sono sostituite dalle seguenti: «27.631.245 euro»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«27-bis. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

27-ter. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

27-quater. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni a decorre dall'anno 2016.

all'articolo 13, comma 15, dopo le parole: "escluse quelle destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti: " , delle politiche sociali e per le non autosufficienze"

all'articolo 17, dopo il comma 7 inserire il seguente:

“7-bis. Al comma 20 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1,5 per mille, per il 2013, e 2 per mille, a decorrere dal 2014”.

all’articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4:*

alla lettera a) sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 174 milioni di euro e le parole “300 milioni di euro” con le parole “294,5 milioni di euro”;

alla lettera b) sostituire le parole: 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 con le seguenti: 47 milioni di euro per l’anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

b) *Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Per l’anno 2014 la riduzione di cui ai commi 4 e 5 non si applica al credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla presente legge.*

all’articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“24-bis. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole “2013” e “2014” sono sostituite, rispettivamente; dalle seguenti: “2014” e “2015”. Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

24-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l’aumento dell’aliquota dell’accisa-sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l’anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.

24-quater. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

24-quinquies. L’efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

24-sexies. All’articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute ed è stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d’Italia.”.

24-septies. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

24-octies. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, nell'art.21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
- 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

24-novies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 24-octies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.”.

Conseguentemente,

all'elenco 1 è soppressa la seguente finalità: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)».

All'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

- a) articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- b) articolo 1, comma 386, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;
- c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni;
- d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

7

Conseguentemente:

1) all'allegato elenco n. 2, eliminare la seguente voce: Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5;

Il governo

su
Autore
M

RT 4.2000

(A)



Roma, 22 NOV. 2013

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III



Al Ufficio Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. N. 0096646/2013

Rif. Prot. Entrata N.

Risposta a nota n

All.

e, p. c.: Al Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.S. 1120. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Minimax.

Sono state esaminate le proposte normative del Governo diretta ad apportare modifiche ad alcuni articoli del provvedimento in oggetto, pervenute per le vie brevi.

Al riguardo, con riferimento all'emedamento in oggetto, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica allegata.

Da ultimo, si conferma la necessità di correggere il refuso già segnalato per le vie brevi modificando, all'articolo 17, comma 4, l'importo di 174 milioni di euro con l'importo di **167,3** milioni di euro.

 Il Ragioniere Generale dello Stato

4

Relazione tecnica

Articolo 4, ai commi da 9-bis e 9-quater

Comma 9-bis, lett. a): la disposizione si propone di valorizzare le funzioni del Comitato centrale, prevedendo, in particolare, che, al fine di accertare la regolarità delle imprese iscritte, lo stesso possa fare ricorso ai dati del CED per verificare la regolare copertura assicurativa dei veicoli nonché alle banche dati dell'INPS, dell'INAIL e delle camere di commercio, per accertare la congruità tra parco rotabile e numero di autisti dipendenti. Non comporta oneri aggiuntivi trattandosi di funzioni che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal **comma 9 ter**.

lett. b): la disposizione disciplina i criteri a cui attenersi ai fini del rinnovo dei componenti degli organi del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, senza incidere sul numero dei componenti. Dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica ma anzi, risolvendo problemi interpretativi, elimina il rischio di contenziosi.

comma 9 quater prevede il trasferimento delle funzioni di cura e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Tale norma non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto con decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono trasferite le funzioni al Ministero delle infrastrutture anche le risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici periferici.

Articolo 6, modifiche ai commi 21 e 22

La proposta in esame dispone, a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni dell'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, sia per la quota che a legislazione vigente è deducibile nei diciotto esercizi successivi sia per la quota attualmente deducibile nell'esercizio (30% della variazione riserva sinistri di lungo periodo), ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR ai soli fini IRES.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge una variazione in aumento per la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, di circa 846 milioni di euro (deducibili nei 18 esercizi successivi), da cui è possibile stimare in circa 363 milioni di euro la quota attualmente deducibile nell'esercizio.

La normativa proposta prevede la deducibilità in 5 anni dell'importo della variazione riserva sinistri (diciottesimi + 30%), producendo una differenza di deducibilità rispetto alla legislazione vigente.

Conseguentemente, è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Deducibilità	201	201	201	201	201	201	201	201	202	202	202
	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	Deducibilità vigente	0	47	94	141	188	235	282	329	376	423
	Deducibilità proposta	169	338	508	677	846	846	846	846	846	846
	<i>Differenziale</i>	169	291	413	536	658	611	564	517	470	423
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	Deducibilità vigente	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
	Deducibilità proposta	73	145	218	290	363	363	363	363	363	363
	<i>Differenziale</i>	-290	-218	-145	-73	0	0	0	0	0	0
<i>IRES - differenziale di deducibilità(A+B)</i>		-121	74	268	463	658	611	564	517	470	423

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-46,5	-80,1	-113,7	-147,3	-180,9	-168,0	-155,0	-142,1	-129,2	-116,3
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	79,8	59,8	39,9	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>IRES - impatto sul gettito (A + B)</i>	33,2	-20,2	-73,8	-127,3	-180,9	-168,0	-155,0	-142,1	-129,2	-116,3

Milioni di euro

Di cassa, con la percentuale di acconto del 75% ai fini IRES, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>IRES</i>	0,0	58,2	-60,3	-113,9	-167,5	-221,1	-158,3	-145,3	-132,4	-119,5

Millioni di euro

Articolo 6, commi da 22-bis a 22-sexies

La proposta normativa prevede, mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale, la possibilità di dedurre fiscalmente canoni di leasing con durata almeno pari alla metà dell'ammortamento; in caso di immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal Rapporto sul leasing 2012 redatto da Assilea, individuando i seguenti dati:

- stipulato complessivo leasing 2012 16,7 miliardi di euro di cui:
 - 4,9 miliardi di euro leasing auto (autovetture 36,6%, renting 22%, industriali e commerciali 41,4%);
 - 5,7 miliardi di euro beni strumentali;
 - 3,6 miliardi di euro immobiliare;
 - 2,2 miliardi di euro impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- durate medie:
 - veicoli industriali e commerciali 56 mesi;
 - beni strumentali 54 mesi;
 - immobiliare 206 mesi;
 - energetico 209 mesi;
- tassi di interesse applicati ai diversi comparti.

Lo stipulato complessivo è stato depurato dei dati relativi ad alcuni comparti caratterizzati da una normativa fiscale specifica e diversa dai comparti oggetto della proposta normativa (tra cui le auto aziendali per le quali la normativa vigente rimane invariata), ottenendo uno stipulato totale di circa 12,8 miliardi di euro. In base alle informazioni fornite dall'associazione di categoria Assilea, lo stipulato è stato ridotto ulteriormente per tenere conto della flessione del 19% evidenziata nel primo semestre 2013. Le durate medie sono state considerate precedenti alla normativa che ha svincolato la durata contrattuale dalla durata minima fiscalmente rilevante, per cui la stima ha considerato le durate indicate come rappresentative dei due terzi dell'ammortamento. Di conseguenza, è stata ricalcolata in anni la durata minima proposta passando da due terzi alla metà; nel caso degli immobili la durata è stata fissata a dodici anni.

In base ai dati indicati, è stata effettuata una simulazione che ha ricalcolato, secondo le nuove durate ed i tassi di interesse ridotti in virtù della minore durata contrattuale, i canoni di locazione fiscali per i diversi comparti, ipotizzando la costanza negli anni dello stipulato complessivo e della ripartizione pro-quota. Relativamente ai diversi comparti è stato valutato il differenziale di deducibilità tra i canoni fiscalmente deducibili a legislazione vigente rispetto ai nuovi canoni ricalcolati in base alla normativa proposta. Ai fini IRAP l'effetto fiscale è stato stimato limitatamente ai soggetti per i quali non si applica il principio di derivazione, sostanzialmente le società di persone e ditte individuali, individuate dalla composizione dello stipulato per settore di

attività economica della clientela¹. Infine, si assume come primo anno di imposta di applicazione il 2014.

La proposta determina, in via generale, un aumento della deducibilità fiscale nei primi anni con una conseguente riduzione di gettito per poi condurre ad un riallineamento a regime. Dall'analisi svolta, con una aliquota media IRES/IRPEF del 23% e IRAP del 3,9%, si evidenziano i seguenti effetti di gettito:

Competenza	2014	2015	2016	2017
IRES	-123,6	-247,3	-370,9	-355,8
IRAP	-2,7	-5,1	-7,1	-6,6
Totale	-126,4	-252,4	-378,0	-362,4

In milioni di euro

Di cassa con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

	2014	2015	2016	2017
IRES	0,0	-216,4	-340,0	-463,6
IRAP	0,0	-5,1	-7,1	-8,7
Totale	0,0	-221,4	-347,1	-472,3

In milioni di euro

Per quanto riguarda la disposizione che prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria, ipotizzando 15.000 subentri in contratti di leasing immobiliare e un controvalore medio di 1.034.599 euro (dati forniti da Assilea) si avrebbe un maggior gettito da registro di 620,8 milioni di euro. A fronte di tale maggior gettito lordo, tuttavia, il contribuente può dedurre tale imposta nella determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione IRAP, in quanto tale importo si somma al costo residuo del bene e è dedotto ripartito negli anni di durata residua. Considerando la durata residua di 5 anni, ne consegue una perdita di competenza (IRES/IRPEF ad aliquota media del 23% ed IRAP ad aliquota del media 3,9%) e di cassa (acconto IRES del 75% ed IRAP del 85%) come indicato di seguito, in milioni di euro:

Competenza	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	-28,7	-57,4	-86,1	-114,8
IRAP	-4,8	-9,7	-14,5	-19,4
Totale	587,3	553,7	520,2	486,7

In milioni di euro

In termini finanziari si ha:

¹ Rapporto sul Leasing 2012 – Assilea pagina 82

	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	0,0	-50,2	-78,9	-107,6
IRAP	0,0	-9,0	-13,8	-18,6
Totale	620,8	561,6	528,1	494,6

In milioni di euro

L'emendamento, infine, prevede che non sia assoggettato al pagamento dell'IPT il passaggio di proprietà che si verifica al momento del riscatto di un veicolo in leasing.

Al fine di quantificare la perdita di gettito derivante dalla disposizione in esame, non disponendo di informazioni puntuali sull'entità delle fattispecie interessate, si sono utilizzati i dati di settore forniti da ASSILEA in relazione al valore medio dell'IPT e alla frequenza dei riscatti, sia delle autovetture che dei veicoli commerciali, quali di seguito riportati in tabella:

Tipologia di veicolo	2014	2015	2016	2017	Gettito medio IPT al riscatto (euro)
Autovetture	50.000	50.000	35.000	35.000	210
Veicoli commerciali e industriali	30.000	30.000	24.000	24.000	450
Totale	80.000	80.000	59.000	59.000	

Gli effetti finanziari determinati dalla disposizione in esame, considerando anche quelli positivi derivanti dal venir meno della deducibilità ai fini delle IIDD e IRAP dell'IPT, sono i seguenti:

	2014	2015	2016	2017
IPT	-24,0	-24,0	-18,1	-18,1
IRPEF/IRES	-	9,2	5,2	3,0
IRAP	-	1,8	1,0	0,5
Totale	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6

In milioni di euro

Si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni esaminata:

	2014	2015	2016	2017
Deducibilità canoni leasing	0,0	-221,4	-347,1	-472,3
Imposta di registro su cessioni contratti	620,8	561,6	528,1	494,6
Esenzione IPT	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6
Totale	596,8	327,2	169,1	7,6

In milioni di euro

Articolo 6, commi da 22-septies a 22-undecies

La disposizione stabilisce che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, qualora dalla dichiarazione IRAP emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è necessario considerare due elementi che possono produrre imposte anticipate ai fini IRAP:

1. i maggiori valori conseguenti alle operazioni straordinarie di cui all'articolo 15 comma 10, 10 bis e 10 ter del D.L. 185/2008;
2. la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi.

Per quanto riguarda il primo punto sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RQ, sezione relativa alla determinazione della imposta sostitutiva dovuta ex articolo 15, comma 10 del D.L. n. 185/2008, per tutti gli anni di imposta dal 2008 al 2011. Si tratta dei soggetti beneficiari di una operazione straordinaria i quali hanno optato di assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 TUIR, con l'aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

Il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini IRES e IRAP del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, la deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Inoltre è stato considerato l'importo, dichiarato nel modello U2012 società di capitali ed enti commerciali al quadro RQ, sezione XIX, dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, secondo le quali le disposizioni del comma 10 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali; le disposizioni in oggetto si applicano alle operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed il versamento della imposta sostitutiva dovuta era dovuto entro il 30 novembre 2011.

Infine, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le predette disposizioni si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011; in tal caso, il versamento della prima rata della imposta sostitutiva dovuta deve avvenire entro i termini di versamento del saldo IRES relativo al periodo di imposta 2012. A tali dati vanno inoltre aggiunti i maggiori valori stimati nel presente provvedimento nell'articolo sul riallineamento delle partecipazioni.

Complessivamente, per le sole banche i dati risultanti sono:

- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2008 per circa 29,9 miliardi di euro relativi a 31 soggetti;

- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2009 per circa 6,3 miliardi di euro relativi a 13 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2010 per circa 1 miliardo di euro relativi a 9 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2011 per circa 3,7 miliardi di euro (599 /16%) (gettito F24 2012);
- maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali (ex art 15 co. 10-bis e 10-ter DL n. 185/2008) nel 2011 per circa 13,1 miliardi di euro [2,1/16%, gettito F24 2013].

Attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP è stata rilevata, per ogni anno di imposta potenzialmente interessato dalla proposta normativa (dal 2013), la somma degli ammortamenti (componenti negativi) potenzialmente deducibili in ogni periodo di imposta e la quota di detti ammortamenti che hanno concorso, o si stima concorreranno, alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che, quindi, genereranno credito di imposta sulle DTA. Tale credito d'imposta è spendibile a decorrere del periodo di imposta successivo, tenuto altresì conto della decorrenza fiscale delle maggiori quote di ammortamento deducibili.

Per quanto riguarda lo stock (ex art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008 ed ex art. 15, c. 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008), la quota di ammortamenti che hanno concorso o si stima concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo è di circa 649 milioni di euro annui dal 2013 al 2017 e di circa 1.265 milioni di euro dal 2018, rappresentativo del valore massimo di ammortamenti destinato a ridursi negli anni successivi per l'esaurirsi delle quote di ammortamento relative alle operazioni straordinarie dei primi anni.

Per quanto riguarda, invece, il credito di imposta che maturerà sulle DTA IRAP per le operazioni straordinarie future, considerando a regime il comma 10 dell'articolo 15 e il comma 10-bis e 10-ter dello stesso articolo, in quanto oggetto di modifica nel presente provvedimento, si stima:

- relativamente al comma 10, si evidenzia che dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva codice tributo 1821, negli ultimi tre esercizi risulta un totale di circa 1.188 milioni di euro; pertanto, ipotizzando un flusso a regime di 396 milioni di euro annuo (1.188 /3), si stimano maggiori valori per circa 2.475 milioni di euro, ammortizzabili in 10 anni;
- relativamente ai commi 10-bis e 10-ter, i maggiori valori annui si stimano in circa (100 / 16%) 625 milioni di euro - come indicato in sede di relazione tecnica alla norma sul riallineamento delle partecipazioni - ammortizzabili in 10 anni.

Una volta individuati i flussi annui dei maggiori valori e, quindi, le relative quote di ammortamento deducibili, si è provveduto a stimare la quota di tali flussi riferibile a contribuenti con valore della produzione IRAP negativo, applicando la percentuale rilevata nei valori di stock (649 / 4.094, circa il 16%).

Pertanto, relativamente ai dati del comma 10, si ottiene una quota annua di circa 2.475 / 10 X (649 / 4.094) = 39,2 milioni di euro il primo anno (il 2013), crescente di anno in anno per dieci anni; relativamente ai dati del comma 10-bis e 10-ter, si ottiene una quota annua di circa 625 /

$10 \times (649 / 4.094) = 9,9$ milioni di euro il primo anno (il 2016), crescente di anno in anno per dieci anni.

Per quanto riguarda il secondo punto, in relazione alle maggiori deduzioni conseguenti alla normativa proposta, che introduce ai fini IRAP la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi rispetto alla legislazione vigente, sono state analizzate, attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP, le svalutazioni con valore della produzione negativo, individuandole in circa 415 milioni di euro rispetto ai 18,2 miliardi di euro di svalutazioni totali (2,3%).

Applicando tale percentuale alle svalutazioni e alle perdite da elementi certi e precisi, tenuto altresì conto dei dati dalle associazioni di settore, si stima un importo di componenti negativi che concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che quindi genereranno credito di imposta sulle DTA, di circa $(18,2 + 3,7) \times 2,3\% / 5 = 100,7$ milioni di euro il primo anno (il 2014), crescente di anno in anno per quattro anni.

Di seguito si evidenzia in termini di competenza l'andamento negli anni dei componenti negativi che hanno concorso o concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP nonché l'effetto negativo di gettito annuo, sotto forma di maggiore credito di imposta sulle DTA utilizzabile in compensazione che maturerà ogni anno, alla aliquota nominale del 5,2%.

In termini di cassa il credito di imposta è spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva il valore della produzione negativo ai fini IRAP (in milioni di euro):

Ammortamenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	648,7	648,7	648,7	648,7	648,7	1264,6	1264,6	1181,8
Flusso comma 10		39,2	78,4	117,6	156,8	196,1	235,3	274,5
Flusso commi 10 bis e 10 ter				9,9	19,8	29,7	39,6	49,5
Svalutazioni		100,7	201,5	302,2	403,0	403,0	403,0	403,0
Totale	648,7	788,6	928,6	1078,4	1228,3	1893,3	1942,4	1908,8

Milioni di euro

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8	-61,5
Flusso comma 10	0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2	-14,3
Flusso commi 10 bis e 10 ter	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1	-2,6
Svalutazioni	0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Totale	-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0	-99,3

Milioni di euro

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock		-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8
Flusso comma 10		0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2
Flusso commi 10 bis e 10 ter		0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1
Svalutazioni		0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0
Totale		-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0

Milioni di euro

Articolo 7, comma 3

Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di 25 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. La norma **non comporta effetti in termini di fabbisogno e indebitamento**, in quanto tale spesa rientra nel Patto di Stabilità Interno.

Articolo 7, comma 6

La disposizione autorizza una spesa complessiva di 110 milioni di euro, con un incremento di 10 milioni, rispetto alla norma originaria, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 nonché per far fronte alla necessità di destinare risorse ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della Regione Calabria e a quelli di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Articolo 9, comma 20

La modifica al comma 20 prevede la riduzione dell'integrazione a favore del Fondo per le esigenze indifferibili di 80 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 9, commi 27 – bis e 27-ter

La proposta emendativa prevedere, per l'anno 2014, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro in favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e di 30 milioni di euro in favore dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù". Poiché trattasi di strutture sanitarie e di importi indicati nell'elenco 1 di cui all'articolo 9, comma 20 del disegno di legge, la copertura è già individuata nel provvedimento.

Si dispone, altresì, che per i predetti Policlinici universitari l'autorizzazione di spesa sia estesa anche per il periodo 2015-2024, per un importo pari a 35 milioni di euro annui.

L'erogazione delle somme in favore dei Policlinici universitari è comunque subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, che disciplinino tutti gli aspetti relativi all'assistenza sanitaria, compresa la definitiva regolazione di eventuali contenziosi pregressi.

Articolo 9, commi 27-quater

La disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 312,3 milioni per l'anno 2014, 290 milioni per l'anno 2015 e 65 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 13, comma 15

L'emendamento aggiunge alle voci di spesa attualmente escluse anche le spese relative al fondo delle politiche sociali e delle non autosufficienze.

Articolo 17, comma 7

La modifica normativa dispone, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento dell'aliquota dell'IVAFE al 2 per mille su base annua. La legislazione vigente fissa tale aliquota all'1,5 per mille su base annua.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le attività finanziarie in esame, di circa 11,1 miliardi di euro.

Applicando l'aliquota del 2 per mille ed una quota di credito per le imposte pagate all'estero pari ad un terzo (come da metodologia applicata nella Relazione Tecnica a corredo della norma originaria), si stima un recupero di gettito di competenza annua di circa +3,7 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando la percentuale di acconto del 100 per cento, risulta il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016
IVAFE	0	+7,4	+3,7

Articolo 18, comma 24-bis

La disposizione interviene all'art. 14, comma 3 del DL 91/2013, il quale prevede che a decorrere dal 2014, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2013, venga incrementato il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui.

La modifica normativa differisce di un anno tale incremento, che verrà attuato dal 2015, comportando oneri pari a 50 milioni di euro per il 2014.

Articolo 18, comma 24-ter

L'articolo in esame dispone che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, venga aumentata l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

Come previsto dalla stessa disposizione in esame il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determinerà, pertanto, un aumento dell’aliquota dell’accisa sui prodotti interessati tale da garantire effetti finanziari complessivi, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto, sia degli effetti sulle imposte dirette e sull’IRAP, nonché sull’IVA, in misura pari a 220 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l’anno 2018. Per garantire i suddetti effetti positivi l’incremento delle aliquote si rifletterà negativamente, in termini di minori imposte dirette a causa della deduzione delle maggiori accise, per circa 12 milioni di euro per il 2019.

Articolo 18, comma 24-quater

La disposizione prevede l’esenzione fiscale degli interventi di sostegno erogati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in favore di soggetti in amministrazione straordinaria.

In particolare, la norma equipara l’intervento di sostegno in esame alle fattispecie previste ai sensi dell’art. 88, comma 4, del TUIR, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e per le imprese ammesse ai benefici di cui agli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi ai sensi dell’articolo 182-bis L.F. Secondo tale articolo *“non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti”*.

Al riguardo, si evidenzia che, sulla base dei dati disponibili a tutto il 2012 e considerando gli ultimi tre anni (dal 2010 al 2012), risulta che sono stati disposti specifici interventi di sostegno da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (F.I.T.D.), per circa 16 milioni di euro. Ipotizzando un flusso medio annuo di circa 5,3 milioni di euro, e considerando prudenzialmente che tali interventi concorrano alla tassazione in un unico esercizio, si stima una perdita di gettito di circa 1,5 milioni di euro su base annua.

In termini finanziari si ha:

2014	2015	2016	2017
-2,6	-1,5	-1,5	-1,5

Articolo 18, commi 24-sexies e 24-septies

La disposizione in esame, modificando l’articolo 188-bis del TUIR, dispone che la percentuale di riduzione del 20% del tasso di cambio su cui calcolare i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva è stabilita con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La legislazione vigente dispone che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio rispetto all’euro, ridotto forfetariamente del 20%.

L’emendamento in esame prevede quindi che tale riduzione forfetaria del 20% sia variata ogni anno sulla base dello scostamento medio annuale delle valute euro e franco svizzero.

In base ai dati pubblicati da Banca d’Italia, il tasso di cambio medio euro/franco svizzero per il 2009, 2010, 2011 e 2012 è stato pari rispettivamente a 0,66224, 0,72446, 0,81129 e 0,82968. Ai fini della presente stima si assume come *proxy* dell’andamento futuro del tasso di cambio la

variazione media dell'ultimo triennio, pari al 7,9%, con una conseguente novella riduzione forfetaria pari al 27,9%.

Al fine di verificare l'impatto sul gettito della variazione di riduzione forfetaria, sono state effettuate elaborazioni con il modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, tranne le rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno di riferimento. In base a tali elaborazioni, condotte applicando ad ogni soggetto residente nel Comune di Campione d'Italia la novella disposizione normativa, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2,2 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di addizionali locali di circa -0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore dal 2014, risulta il seguente (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	-1,6	-2,4	-2,2
Addizionali locali	0	-0,1	-0,1
Totale	-1,6	-2,5	-2,3

Articolo 18, commi da 24-octies e 24-novies

La norma in esame, al comma 1, sostituisce l'art. 21-bis del decreto legislativo n. 504/1995 al fine di rinnovare il programma agevolativo per le emulsioni in scadenza al 31 dicembre 2013.

Viene stabilito un nuovo programma della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e vengono determinate le aliquote di accisa ridotte applicabili alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, fissate nelle misure come sotto indicato:

- a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
 - 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
- b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
- c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

Rispetto al programma precedente è stata variata esclusivamente l'aliquota di accisa ridotta relativa alle emulsioni stabilizzate di gasolio con acqua usate come carburante, per tenere conto degli intervenuti incrementi sull'aliquota di accisa del gasolio uso autotrazione e per ripristinare il

rapporto percentuale tra le aliquote dei due prodotti stabilito inizialmente dal legislatore (pari a circa il 60%).

Non hanno subito variazioni le aliquote di accisa dei restanti prodotti emulsionati in quanto non si sono verificate nel quinquennio variazioni delle aliquote di accisa del gasolio uso riscaldamento e dell'olio combustibile.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2012, forniti per i prodotti in esame dalla Agenzia delle Dogane, si è proceduto alla determinazione degli effetti finanziari della proroga della agevolazione, stimati confrontando l'aliquota di base dei singoli prodotti (gasolio carburante: € 617,40 per mille litri; gasolio riscaldamento: € 403,21 per mille litri; BTZ denso per riscaldamento: € 64,2421 per mille kg; BTZ denso per uso industriale: €31,38870 per mille kg) con quella ridotta stabilita dalla norma agevolativa; detti effetti ammontano a 2,2 milioni di euro annui in termini di accise, non vengono indicati effetti in termini di IVA, trattandosi di operatori intermedi.

Pertanto il programma agevolativo in esame genera per il bilancio dello Stato effetti finanziari negativi per 2,2 milioni di euro su base annua dal 2014 al 2019.

Articolo 17, modifiche al comma 4, comma 5-bis e comma 7-bis

Comma 5-bis - Il comma prevede l'esclusione, per il solo anno 2014, del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori dalle riduzioni previste dall'elenco 2, con un minor risparmio quantificato in 326 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per il medesimo anno.

Comma 7-bis - La norma prevede l'abrogazione, a partire dall'anno d'imposta 2014, di alcune agevolazioni fiscali e crediti di imposta, previsti dalle seguenti disposizioni:

1. **regime fiscale di attrazione europea** (articolo 41, decreto legge 78/2010): la misura agevolativa prevede che le imprese residenti in un paese dell'Unione europea, che intraprendono in Italia nuove attività economiche, possono applicare, per un periodo di tre anni e previo interpello, la normativa tributaria vigente in uno Stato europeo diverso dall'Italia. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, della suddetta agevolazione fiscale in termini di minori entrate tributarie per 45 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione della disposizione produce effetti di maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
2. **regime fiscale per i distretti produttivi** (articolo 1, comma 386, legge 266/2005; articolo 3, decreto legge 5/2009): le misure introdotte dalle disposizioni normative indicate prevedono una disciplina fiscale di favore per i distretti produttivi. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, delle suddette agevolazioni in termini di minori entrate tributarie per 50 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione delle citate misure agevolative produce maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
3. **esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni** (art. 68, co. 6 bis e 6 ter, TUIR): la misura che si intende abrogare prevede l'esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state dismesse, al fine di favorire l'investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione. Le previsioni a

legislazione vigente per il triennio 2014-2016 scontano gli effetti di tale agevolazione, in termini di minore gettito, per 300.000 euro ogni anno. Pertanto, la soppressione dell'agevolazione comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per maggiori entrate fiscali di pari importo;

4. **credito di imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica** (articolo 5, L. 449/1997): l'articolo 5 della legge n.449/1997 ha introdotto, a partire dall'anno d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito d'imposta per l'assunzione di ricercatori o per commesse di ricerca ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica. La soppressione di tale credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2014, comporta effetti finanziari nella misura indicata nella sottostante tabella in cui si è tenuto conto che la decorrenza della norma lascia immutato il diritto dei contribuenti a fruire della predetta agevolazione, concessa fino all'esercizio 2013, nei limiti e con le modalità stabilite nei decreti attuativi. Pertanto, è stato necessario tener conto del meccanismo di trascinamento temporale del credito che viene stimato in euro 3 milioni per il 2014 ed euro 1 milione per il 2015.

Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla soppressione delle predette agevolazioni fiscali sono riassumibili nel prospetto seguente:

Norma di riferimento	Descrizione	Saldo netto			Fabbisogno e Indebitamento netto		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
Art. 41, DL 78/2010	Regime fiscale di attrazione europea	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Art. 1, co. 386, L. 266/2005; Art. 3, DL 5/2009	Distretti produttivi e reti di imprese	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Art. 5, L. 449/1997	Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	-33,7	-33,6	-33,7	-15,0	-15,0	-15,0
DDLS-Articolo 17, comma 4	Espunzione Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica (Art. 5 Legge 449/1997) dall'Elenco 2	+6,7	+5,5	+5,5	+3,0	+3,0	+3,0
Art. 68, co. 6 bis e 6 ter, TUIR	Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività delle società della quale le quote o le azioni sono state dismesse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	TOTALE EFFETTI	122,3	123,4	123,5	107,3	107,3	107,3

Importi in milioni di euro

La disposizione tiene conto che il predetto credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 449/97, è tra quelli per i quali l'articolo 17, comma 4, ha stabilito la possibilità di fruizione nella misura massima dell'85% di quanto spettante per ciascun credito d'imposta indicato nell'allegato elenco 2. Pertanto, a fronte della sua soppressione si è provveduto ad espungere tale voce dal predetto elenco 2 e a rideterminare i complessivi effetti previsti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto recati dal citato articolo 17, comma 4.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

22 NOV. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2014-2016- EMENDAMENTI SENATO - AS 1120

art.	comma		Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
			2014	2015	2015	2016	2014	2015
6	21	e	58,2	-60,3	-113,9	58,2	-60,3	-113,9
6	21	e	0,0	-216,4	-340,0	0,0	-216,4	-340,0
6	da 22bis a 22 sexies	e						
6	da 22bis a 22 sexies	e						
6	da 22bis a 22 sexies	s		5,1	7,1			
6	da 22bis a 22 sexies	e		-50,2	-78,9		-50,2	-78,9
6	da 22bis a 22 sexies	e					-9,0	-13,8
6	da 22bis a 22 sexies	s		9,0	13,8			
6	da 22bis a 22 sexies	e	24,0	24,0	18,1	-24,0	-24,0	-18,1
6	da 22bis a 22 sexies	e		9,2	5,2		9,2	5,2
6	da 22bis a 22 sexies	e		-1,8	-1,0		1,8	1,0
6	da 22bis a 22 sexies	s	0,0	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8
6	da 22bis a 22 sexies	e	33,7	41,0	48,3	33,7	41,0	48,3
6	da 22septies a 22 undecies	s	25,0					
7	3	s	10,0					
7	6	s	-80,0					
9	20	s	50,0	35,0	35,0	10,0	35,0	35,0
9	27-bis	s	30,0					
9	27-ter	s	312,3	290,0	65,0	30,0	290,0	65,0
17	5bis	s	326,0			150,0		
17	7	e	0,0	7,4	3,7	0,0	7,4	3,7

(B)

9. 1000

A.S. 1120

ART. 9

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 6 sostituire le parole: "l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso" con le seguenti: ", in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso";*
- b) *dopo il comma 11 inserire il seguente:*

11-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia - Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

- c) *dopo il comma 27 aggiungere i seguenti commi:*

27-bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture e servizi, al Comune di Lampedusa e Linosa sono assegnati 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziata dalla presente legge per gli anni 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il Comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi in materia di incremento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano degli interventi strategici, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale è presentato al CIPE, che lo approva in una riunione cui partecipa il Presidente della regione Siciliana. Il Piano prevede altresì specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi nonché misure idonee a rafforzare la capacità amministrativa del comune. Il comune di Lampedusa e di Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del Piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e di quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

JK

27-ter. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

27-quater. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

27-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115 della citata legge n. 228 del 2012 relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

27-sexies. All'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

" 19- bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014, sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettera a), punto 2) e lettera b), del presente articolo".

27-septies. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in fine, è aggiunto il seguente comma: "Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al comma primo, i limiti temporali indicati all'articolo 12, comma 2 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente."

27-octies. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip S.p.A., entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT

u

S.r.l. in Consip S.p.A.. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip S.p.A., secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

27-nonies. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Entro 60 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del successivo comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società.”;

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: “Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro 90 giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita.”.

27-decies. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

27-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge, sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

27-duodecies. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

27-terdecies. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n.

103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.";

27-quaterdecies. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui agli articoli 11 e 12. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

27-quinquiesdecies. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole Regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle Regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

27-sexiesdecies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "al di sopra della soglia di rilievo comunitario" sono soppresse.

27-septiesdecies. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

Conseguentemente,

All'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 6, dopo le parole "compensi professionali liquidati" inserire le seguenti: " esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte"

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole "20 milioni" e " 50 milioni" rispettivamente con le parole " 10 milioni " e "40 milioni".

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. "Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica amministrativa ex art. 15 dell'DPCM n. 3920 del 2011 in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo".

Conseguentemente,
alla Tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: - 845

2015: - 845

2016: - 845

Ministero della Salute:

2014: - 3.000

IL GOVERNO





10.1000
1

A.S. 1120

Emendamento all'articolo 10

I commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

"12. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'art. 73, secondo comma, del D.P.R. n. 361 del 1957, all'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e all'art. 2, primo comma, lettera c), della legge n. 240 del 1976, la parola: "martedì" è sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'art. 5, primo comma, lettera b), le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti "alle ore 14 del lunedì" ed alla medesima lettera c), le parole "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti "entro le ore 24" e le parole "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti "entro le ore 10 del martedì".

13. Al fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 11:

- a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo periodo, le parole "in occasione della convocazione dei comizi elettorali" sono sostituite dalle parole "con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio";
- b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 8-bis del presente articolo";
 - 2) dopo l'ottavo comma, è inserito il seguente: "8-bis. L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.";
- c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;
- d) all'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole "50 ore" e "70 ore" sono rispettivamente sostituite da "40 ore" e "60 ore" e le parole "dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti "dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data";
 - 2) al comma 2, le parole "con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "con determinazione da adottare preventivamente" e le parole "per il periodo già decorso" sono soppresse;
 - 3) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "quattro mesi".
- e) all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente "Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno

elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.”;

- f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;
- g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del d. P. R. 8 settembre 2000, n. 299;
- h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'articolo 1, è abrogato il secondo comma;
 - 2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo sono soppresses le parole "ed al secondo" ed è soppresso il secondo periodo; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti.
 - 3) all'articolo 4, sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma ;
 - 4) all'articolo 5, le parole "agli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3";
- i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;
- l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n.46, il secondo periodo è soppresso;
- m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "al cui fianco" sono sostituite dalle seguenti "sotto ai quali".

su
M
M

3

Motivazione

Fermo restando l'obiettivo della riduzione di 100 milioni di euro, a decorrere dal 2014 dal "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", con l'emendamento in esame vengono introdotte le necessarie disposizioni per dare piena operatività al principio della riduzione da due ad una delle giornate di votazione, nonché per la revisione di alcune delle principali voci di spesa, statali e comunali, per le consultazioni elettorali.

In particolare con il nuovo comma 12 del disegno di legge si chiarisce che la modalità di svolgimento delle elezioni sulla sola giornata della domenica si applica anche nell'ipotesi di svolgimento non contestuale delle elezioni e del referendum. Con l'occasione, disponendo espressamente la votazione in un solo giorno in tutte le consultazioni elettorali e referendarie, risulta opportuno prevedere il prolungamento di un'ora dell'orario di votazione (dalle 22 alle 23) per evitare, almeno in parte, i rilevanti disagi nelle operazioni dei seggi elettorali che si verificarono in occasione delle elezioni politiche e amministrative del 13 maggio 2001. Tale ora di votazione in più si rende necessaria al fine di tentare di contenere il fenomeno delle prevedibili file nelle ore serali al rientro dal fine settimana primaverile o estivo. Ai fini dell'attuazione del principio dell'"Election in one day" si introducono le modifiche ai testi unici elettorali necessarie ad adeguare i tempi del procedimento di votazione e di scrutinio al voto in una unica giornata, riportando tale disciplina a quella in vigore prima dell'introduzione, con legge n. 62 del 2002, del lunedì di votazione.

Il nuovo comma 13 reca gli interventi di revisione della spesa elettorale aventi ad obiettivo la distribuzione e l'assorbimento di quel taglio tra le diverse componenti della c.d. "macchina elettorale" previsto dal comma 11.

In particolare, con la lettera a) si modifica il secondo periodo dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo che il decreto interministeriale di determinazione della spesa massima per le consultazioni venga adottato con cadenza triennale ed entro il 31 gennaio del primo anno, anziché in occasione di ogni consultazione. Ciò, al fine di semplificarne la procedura di adozione, consentendo una tempestiva ripartizione e comunicazione ai comuni delle risorse effettivamente assegnate (in anticipo rispetto alle elezioni), affinché i comuni, a loro volta, possano adottare immediatamente tutte le misure organizzative per rientrare nei limiti del "budget" previamente assegnato.

Alla lettera b) si prevede di integrare la disposizione di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 - che fissa il principio in base al quale tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum sono a carico dello Stato - con la doverosa precisazione del contenimento di tali oneri nei limiti massimi fissati a norma della legislazione vigente, come integrata dalla presente legge di stabilità.

Infatti, con la stessa lettera a), si propone di inserire, dopo l'ottavo comma del citato articolo 17 della legge n. 136/76, il comma 8-bis, prevedendo la determinazione, con decreto del Ministero dell'interno, di importi massimi da rimborsare a ciascun comune (ad eccezione degli onorari per i componenti dei seggi elettorali, già determinati per legge) nei limiti delle risorse complessivamente assegnate e sulla base di parametri per sezioni elettorali e per elettori. Il peso di ciascun parametro, sulla base del quale viene effettuato il riparto delle risorse da assegnare ai comuni, è fissato nella misura del 40 per cento per il numero di sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori, con una maggiorazione del 40 per cento in favore dei comuni che hanno fino a tre sezioni elettorali. Detta maggiorazione del 40 per cento è, comunque, contenuta nell'importo complessivo da ripartire.

La proposta mira ad assicurare il contenimento delle spese statali da rimborsare ai comuni, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate, eliminando la notevole differenza dei costi medi sostenuti dai comuni in occasione di precedenti consultazioni.

Alla lettera c) si propone la soppressione dell'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, a norma del quale, dal 2002, sono stati posti a carico dello Stato i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della votazione nella giornata del lunedì. Detti oneri riguardano sia la maggiorazione, pari a 150 euro a sezione, derivante dall'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi (art. 3 legge n. 62 del 2002), sia l'aumento del numero di cabine in dotazione a ciascun seggio, fissato in quattro (art. 2 legge n. 62 del 2002). Per

4

effetto di tale disposizione, detti oneri risultano tuttora a carico dello Stato, anche in occasione di elezioni amministrative, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 136/76.

Si ritiene, ora, che l'attribuzione di tali oneri allo Stato non trovi più giustificazione alla luce dello svolgimento delle consultazioni in un'unica giornata; la proposta di abrogazione riattribuisce, quindi, alle amministrazioni per conto delle quali si svolgono le elezioni gli oneri loro spettanti a norma del citato articolo 17, con conseguente risparmio di spesa per lo Stato, in occasione di consultazioni amministrative, che può essere stimato in circa 2,5 milioni di euro l'anno (calcolato su un numero medio di circa 15 mila sezioni interessate annualmente alle elezioni locali).

Con la lettera d), si prevede la modifica dell'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che disciplina le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dei comuni in occasione di consultazioni elettorali e che costituisce la voce di spesa più rilevante sostenuta dai comuni per gli adempimenti posti a carico.

In particolare, viene ipotizzata una riduzione da 50 a 40 del limite medio mensile di ore di straordinario che i dipendenti possono essere autorizzati ad effettuare nonché di quello massimo individuale dalle attuali 70 a 60 ore mensili.

Inoltre, viene prevista una riduzione del periodo entro il quale può essere autorizzato il lavoro straordinario elettorale, considerando la tempistica degli adempimenti posti a carico dei comuni; in particolare, in luogo dell'attuale periodo (dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo alla votazione), si prevede di poter svolgere lavoro straordinario dal 55° giorno antecedente la data della votazione, in coincidenza con l'inizio della revisione straordinaria delle liste, fino al 5° giorno successivo alla data della votazione stessa. Il periodo in questione viene, quindi, ridotto di circa trenta giorni, con conseguente, rilevante risparmio di spesa.

Le modifiche proposte al comma 2 del citato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993 concernono un adeguamento della disposizione in conseguenza della riduzione del periodo di lavoro straordinario dei dipendenti comunali.

Per effetto delle predette modifiche, si può stimare, considerando anche la suddetta determinazione del limite massimo di spesa rimborsabile a ciascun comune, un risparmio sul costo del lavoro straordinario dei dipendenti comunali (che costituisce la voce più significativa dell'intera spesa da rimborsare ai comuni in occasione di elezioni di interesse statale) di circa 36 milioni di euro.

La modifica proposta al comma 3 dello stesso articolo 15 concerne la riduzione del termine perentorio entro il quale deve essere presentato, da parte dei comuni, il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni, dagli attuali sei mesi (termine da ritenersi troppo ampio) ai più congrui quattro mesi. Tale modifica, pur non comportando riduzioni di spesa, tende a razionalizzare e ridurre i tempi della procedura di rimborso delle spese anticipate dai comuni, allineandoli con quelli della procedura di liquidazione dei rimborsi da parte delle Prefetture.

Con la lettera e) si disciplina il caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni comunali disponendo che il rinnovo delle consultazioni non avvenga più entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva ma rinviando lo stesso al primo turno elettorale utile.

La lettera f) abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che prescrive ai comuni, in ogni regione dove si svolgono elezioni regionali, di garantire per la sottoscrizione delle liste, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste stesse, l'apertura degli uffici per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e di otto ore il sabato e la domenica.

La riduzione dell'orario di apertura comporterà il risparmio di risorse finanziarie, atteso che, tra l'altro, la maggior parte delle attività di autentica si concentra nei giorni immediatamente antecedenti la presentazione delle candidature.

Con la lettera g) si interviene ad abrogare l'articolo 9 del d. P. R. 8 settembre 2000, n. 299, recata "Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente".

Ed invero, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, viene prevista, con una nuova disposizione, la riduzione del periodo di apertura dell'ufficio elettorale comunale dagli attuali cinque a due giorni antecedenti la elezione (dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata del voto). Ciò, in considerazione della notevole concentrazione delle richieste solo nei giorni immediatamente antecedenti le consultazioni.

5

si stabiliscono interventi per la riduzione delle spese di funzionamento degli uffici comunali in occasione delle elezioni, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei contributi statali agli enti locali.

La lettera h), in un'ottica di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, mira a semplificare il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, disciplinato dalla legge n. 212 del 1956 e successive modificazioni.

A tal fine, si prevede il superamento dell'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda "indiretta" effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori"); tale forma di propaganda non solo costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni, ma sovente finisce per essere svolta addirittura dalle stesse persone che già usufruiscono degli spazi di propaganda diretta.

Inoltre, si riducono gli spazi di propaganda diretta spettanti ai partiti che partecipano alle consultazioni, spazi che attualmente risultano essere di numero troppo elevato, agevolando, di fatto, la crescita esponenziale delle affissioni abusive. Ciò determina, tra l'altro, una diminuzione delle incombenze amministrative e delle conseguenti spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni, per la defissione dei manifesti abusivi e per l'acquisto di nuovi tabelloni a causa del deterioramento dei precedenti.

Con la lettera i) si dispone che i presidenti di seggio siano preferibilmente scelti tra i residenti nel comune in cui ha sede l'ufficio elettorale di sezione. Tale disposizione trova la sua ratio nella necessità di evitare (ove ciò non sia impossibile: si pensi ai comuni piccoli che potrebbero non avere alcun residente iscritto nell'albo dei presidenti), la corresponsione dei trattamenti di missione, che sono dovuti ai presidenti non residenti nel comune del seggio in cui svolgono le funzioni.

Alla lettera f) è poi prevista la soppressione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49 convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 46, che stabilisce l'annotazione in apposito registro della presa in consegna e della restituzione dei telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (che non possono essere introdotti nelle cabine elettorali).

La ratio di tale disposizione è da rinvenire nel risparmio della spesa per la stampa dei registri ma, soprattutto, nello snellimento e nella semplificazione delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

La lettera m) delegifica, al primo periodo, la procedura di definizione dei modelli di schede elettorali per le elezioni amministrative, prevedendo che queste siano fornite a cura del Ministero dell'Interno, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sulla base dei modelli descritti con decreto del Ministro dell'Interno, avente natura non regolamentare.

In questo modo, sempre nell'ottica della semplificazione, si intende utilizzare uno strumento più agile (appunto il decreto del Ministro dell'Interno) per poter apportare in tempi più rapidi eventuali, necessarie modifiche tecniche ai modelli di schede per le elezioni comunali; tali adempimenti, infatti, per loro natura, non richiedono la necessità dell'adozione di atti legislativi o regolamentari.

Con tale decreto verranno introdotte soluzioni grafiche più razionali nella collocazione dei contrassegni delle forze politiche partecipanti alle consultazioni comunali, soprattutto in presenza di un numero rilevante di liste ammesse nei comuni sopra 15.000 abitanti; ciò consentirà di evitare rilevanti oneri per la stampa delle schede e dimensioni sproporzionate delle stesse, tali da rendere difficoltosa l'espressione del voto da parte dell'elettore (come avvenuto recentemente in occasione delle elezioni comunali di Roma con la cd. scheda "lenzuolo").

Sempre al fine di conseguire risparmi nella stampa delle schede, con il secondo periodo, si modifica anche l'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, nella scheda elettorale per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la collocazione dei contrassegni delle liste collegate con il candidato sindaco non più al fianco, ma al di sotto dell'apposito rettangolo che contiene il nominativo dello stesso candidato (utilizzando quindi in modo più razionale lo spazio interno alla scheda).

Per una complessiva e più dettagliata quantificazione dei risparmi attesi dalle disposizioni recate dal presente emendamento, stimabili orientativamente in 44,5 milioni di euro, si allega una scheda tecnica di riepilogo.

①

13. 1000

AS 1120

ART. 13

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 10 con il seguente : “ Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8, 9 e 16;
- b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

“10-bis Analogamente a quanto previsto per le altre Regioni e Province Autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10-ter. Mediante intese tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio, per le Province autonome di Trento e Bolzano. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al periodo precedente con riferimento:

- 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;
- 2) ai contribuenti di grandi dimensioni;
- 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario
- 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria;

Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese tra il Direttore dell'Agenzia delle entrate e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.

10-quater. Relativamente alla regione Trentino Alto adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia inn termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene

ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014.

In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e finanze.

c) Al comma 11, sostituire le parole "entro il 30 aprile 2014" con le seguenti " entro il 30 giugno 2014 "

d) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti :

11-bis L'articolo 80 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 80 - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

1-bis. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, **anche in deroga alla medesima legge**, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

1-quater. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è esercitata nel rispetto **dell'articolo 4** e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n.670

11-quater. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214»

IL GOVERNO



21/11/11

h. 11.00

AUTOGRADO
M

15.1000

ART. 15

TESTO

Sostituire l'art. 15 con il seguente:

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Negli anni 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento di cui al comma 2 opera come segue:
 - a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo, accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016;
 - b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo, accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
4. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 1 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.
5. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
6. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi

precedenti, i soggetti di cui al comma 5 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

7. L'articolo 18, comma 2 bis del D. L. 112 del 2008 è così sostituito dal seguente:

“2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e accessoria, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, sono definite modalità per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale o di analoghi istituti previsti nei contratti di riferimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono prevedere, con propria motivata deliberazione, modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.”

8. All'articolo 76 del D. L. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

a) al terzo periodo dopo le parole *“ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle”* aggiungere le seguenti: *“aziende speciali, dalle istituzioni e”*

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: *“Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo dell'art.76 del DL 112 del 2008, comma 7, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati”*.

9. All'articolo 3-bis del D. L. 138 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: *“5. Le società affidatarie in house sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 15 della L. Stabilità 2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.”*

b) al comma 6 le parole da *“nonché”* a *“degli amministratori.”* sono sostituite dalle seguenti: *“nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis del decreto legge 112 del 2008”.*

10. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.”

11. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

12. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono abrogati;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole *“delle società di cui al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato”.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento innova la norma inserita nell'art. 15 rendendo più generale e trasparente il collegamento tra risultati delle imprese partecipate e bilancio delle amministrazioni locali partecipanti. Da un lato introduce un principio generale di responsabilizzazione dell'ente partecipante rispetto alle perdite registrate da società ed enti partecipati; dall'altro, per garantire l'autonomia degli enti a fronte di una loro maggiore responsabilizzazione sul piano finanziario, rimuove alcuni dei vincoli e degli obblighi previsti da precedenti disposizioni normative. L'ambito di applicazione è la platea delle società partecipate dagli enti locali diverse dagli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e le società emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati.

Il comma 2 prevede che l'ente partecipante, a fronte dell'emergere di perdite in capo alla società o ente partecipato, effettui un accantonamento di bilancio di pari ammontare. Tale accantonamento verrà reso nuovamente disponibile all'ente in presenza di un ripiano effettivo delle perdite, di una ricapitalizzazione della società partecipata o della dismissione e/o liquidazione di questa. La norma ha lo scopo di responsabilizzare l'ente rispetto alla scelta di mantenere una partecipazione in società che registrano perdite, e laddove è possibile incoraggiare azioni volte al risanamento di tali enti o alla loro liquidazione o alla dismissione della partecipazione. Sotto questo profilo, rafforza la disciplina civilistica, che rinvia gli effetti della perdita ripetuta al momento in cui i soci saranno chiamati a ripianare le perdite o ricapitalizzare la società. L'accantonamento produce invece un riflesso delle perdite delle partecipate, una sorta di indiretto consolidamento, sul bilancio dell'ente.

Il fatto che l'accantonamento venga reso nuovamente disponibile all'ente in presenza di un ripiano effettivo delle perdite, di una ricapitalizzazione o della dismissione e/o liquidazione della società evita che il relativo costo ricada per intero sull'esercizio in cui tale decisione sarà assunta e riduce l'incentivo a rinviare la soluzione di situazioni di perdita strutturale. La possibilità di recuperare l'accantonamento in caso di dismissione o liquidazione determina infine un chiaro incentivo a disfarsi delle partecipazioni strutturalmente in perdita e non essenziali.

Al fine di evitare bruschi contraccolpi sulla capacità di spesa degli enti locali e di consentire l'avvio di un processo di risanamento, la regola descritta viene introdotta in modo graduale. Il comma 3 prevede un regime particolare nei primi tre anni di applicazione (il primo eventuale accantonamento è dovuto dal 2015). Nel caso di società che abbiano conseguito un risultato medio negativo nel triennio 2011-2013, l'accantonamento avviene solo per lo scarto tra la perdita conseguita e un percorso di convergenza al pareggio di bilancio, da raggiungere entro il 2017. Negli altri casi viene comunque prevista un'applicazione graduale con accantonamento in percentuali via via crescenti delle perdite, fino a raggiungere il 100% a partire dalle eventuali perdite registrate nel 2017. Il sistema opera dunque a regime a partire dal 2018.

A fronte del meccanismo descritto, operante nei confronti degli enti partecipanti per la generalità delle partecipazioni, i commi 5 e 6 rafforzano gli strumenti di controllo di tali enti sulle partecipate di cui esercita il controllo e che forniscono all'ente stesso almeno l'80% del valore della produzione e stabiliscono l'obbligo della loro liquidazione in caso di perdite protratte nel tempo. In particolare, viene introdotta una sanzione automatica sugli organi di amministrazione, nella forma di una riduzione del compenso pari al 30% dopo perdite ripetute per tre anni, e si prevede la possibilità di revoca anticipata degli amministratori dopo perdite ripetute per due anni. La previsione che tali sanzioni non si applichino alle società che abbiano adottato un piano di risanamento approvato dagli enti partecipanti fornisce un incentivo aggiuntivo per le partecipate ad intraprendere percorsi di rientro dalle perdite.

I commi successivi apportano le modifiche normative necessarie a riportare coerenza nel quadro previgente e a coordinare le relative disposizioni con le previsioni dell'articolo in oggetto.

Le aziende speciali e le istituzioni vengono ricomprese tra i soggetti le cui spese devono essere considerate ai fini del computo della percentuale del 50% di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti che identifica la soglia oltre la quale gli enti locali partecipanti non possono procedere ad assunzioni di personale. In conseguenza del fatto che alcuni di questi soggetti per ragioni intrinseche alla natura del servizio fornito presentano un'alta incidenza di costi del lavoro, viene prevista la possibilità di rivedere la percentuale del 50%. Vengono modificati i precedenti riferimenti normativi relativi all'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società in house, aziende speciali e istituzioni che sono sostituiti dall'art. 15 in oggetto. I riferimenti alle modalità di applicazione ai soggetti partecipati dagli enti locali dei limiti alle assunzioni e i vincoli alle politiche retributive richiamati in precedenti disposizioni normative vengono adeguati alle modifiche introdotte con il presente articolo.

Vengono infine abrogati, in quanto superati dalla nuova normativa introdotta, la norma che imponeva, sotto certe condizioni, la chiusura delle società partecipate dai comuni al di sotto di una certa soglia di abitanti nonché le norme contenute nella spending review del 2012 (D.L. 95) relative alla messa in liquidazione delle società pubbliche e alla soppressione di enti, agenzie e organismi partecipati da regioni, province e comuni.

IL GOVERNO



RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non determina alcun onere per la finanza pubblica. Le norme proposte sono finalizzate a rendere maggiormente prudente la gestione, da parte degli enti locali, delle partecipazioni societarie. Le nuove disposizioni potranno determinare nell'immediato riduzioni nella spesa corrente a fronte dell'accantonamento richiesto. Sono suscettibili di arrecare, in futuro,

risparmi di spesa nella misura in cui consentiranno di prevenire, o comunque affrontare tempestivamente, le situazioni di squilibrio nelle gestioni economico-finanziarie delle società nelle quali sono detenute le partecipazioni.

(E)

18.1009

Art.18

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

24-ter. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.";

2) al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi";

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali";

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2.";

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente articolo;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "c) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.";

2) dopo il comma 533 è introdotto il seguente: "533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti;

d) l'art. 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Controlli sull'attività di riscossione)

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo dell'attività svolta dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'art. 1, comma 531 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dello stesso art. 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”;

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 novembre 2000 con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;

g) all'art. 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015”;

h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'art. 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

Relazione illustrativa

Con riguardo al comma 24-bis, la materia è stata oggetto di recente intervento con l'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, da ultimo modificato dall'art. 53 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha rivisitato la disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, lett. gg-ter del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito con

modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106, per effetto della quale, a decorrere dal 30 giugno 2013, le società del Gruppo Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, differendo, espressamente tale termine al 31 dicembre 2013.

Con il comma 24-bis, in attesa del riordino del sistema della riscossione oggetto del disegno di legge di delega fiscale in corso di esame parlamentare, si dispone la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2014.

Il comma 24-ter introduce disposizioni finalizzate a potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria anche attraverso misure volte a migliorarne la funzionalità in relazione a specifiche criticità emerse in sede operativa, nonché a razionalizzare l'attività di riscossione.

Le lettere a) e b) introducono modifiche all'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di mediazione tributaria, volte a fugare i dubbi di costituzionalità che sono stati avanzati da alcune Commissioni tributarie con ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale.

Per effetto delle modifiche apportate al comma 2 l'esperimento del procedimento di reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso in commissione tributaria, bensì di procedibilità dello stesso, e viene introdotta una disciplina di tale improcedibilità.

La modifica introdotta al comma 8 è volta a chiarire il trattamento, in sede di mediazione, dei maggiori contributi contestati con l'avviso di accertamento dei redditi in senso conforme a quanto già stabilito per l'accertamento con adesione all'articolo 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Si interviene inoltre sul comma 9 al fine eliminare ogni incertezza in ordine al computo del termine di conclusione del procedimento, dal quale decorre l'ulteriore termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso.

Con l'inserimento del comma 9-bis si prevede che, nel periodo di svolgimento del procedimento e, precisamente, fino alla data dalla quale decorre il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, sono sospesi sia la riscossione sia i versamenti diretti dovuti sulla base dell'atto reclamato; in caso di esito negativo della mediazione, si applicano gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Si prevede, altresì, al fine di evitare un uso dilatorio dello strumento deflattivo, che in caso di improcedibilità del ricorso la riscossione non è sospesa.

Con la lettera c) si prevede, al fine di meglio definire i poteri del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione previsto dall'art. 1, comma 531, della legge n. 228 del 2012, che lo stesso Comitato provveda, anche, all'individuazione, in forma mirata e selettiva e considerato sia il principio di economicità dell'azione amministrativa che la capacità operativa delle strutture deputate al controllo, delle posizioni sulle quali procedere alla verifica puntuale dell'operato degli agenti della riscossione. Si fissa, altresì, il principio per il quale lo stesso Comitato dovrà, nella definizione dei criteri guida avere riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.

La lettera d) modifica l'art. 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, armonizzando le previsioni in materia di controlli sull'attività di riscossione, al fine di completare il disegno di riforma dei meccanismi di funzionamento dell'attività di riscossione mediante ruolo, introdotto con l'istituzione del Comitato di indirizzo e verifica di cui alla legge n. 228/2012.

Si prevede, pertanto, che le attività di controllo siano svolte congiuntamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri elaborati dal Comitato ed approvati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Al comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 123 del 2011, si prevede la possibilità che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di

monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, possa proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

Al comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 123 del 2011 viene previsto che l'agente della riscossione fornisca, annualmente, al Ministero dell'Economia e delle finanze la valutazione del grado di esigibilità dei crediti, da effettuarsi, singolarmente, per i crediti di importo superiore a cinquecentomila euro ed in forma aggregata per i crediti di importo inferiore. Per le modalità di fornitura dei dati si rinvia ad apposito provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato da emanarsi di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La lettera e) è volta a specificare gli effetti, ai fini del relativo rimborso spese, del preavviso di fermo dell'autovettura previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Tale preavviso recentemente reso obbligatorio dall'articolo 52 del d.l. n. 69/2013, viene, comunque, da anni utilizzato dagli agenti della riscossione al fine di evitare la formalizzazione della misura al PRA in tutti i casi in cui il debitore provveda al pagamento di quanto richiesto. Tra l'altro, tale prassi, ha evitato al debitore un inutile aggravio di costi.

La disposizione, nello stabilire che il rimborso in questione sorge con il preavviso, chiarisce che il diritto è strettamente connesso agli oneri di carattere amministrativo correlati all'analisi e alla ricerca del bene e prescinde dalla formalizzazione dell'iscrizione al PRA. Ciò, tanto più in considerazione della gratuita dell'iscrizione al PRA, da parte dell'agente della riscossione.

Con la lettera f) si intende contemperare l'esigenza di attuazione degli adempimenti di pubblicità imposti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con la necessità di assicurare l'efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali.

A tal fine, la norma prevede che alle amministrazioni pubbliche che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico nell'ambito della materia tributaria e doganale ai sensi dell'articolo 66 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), le disposizioni del D. Lgs n. 33/2013, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività.

Con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono state introdotte una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, in prosieguo di altre analoghe misure già disposte con precedenti provvedimenti. Le misure in questione sono strutturate con riferimento ad amministrazioni che adottano il sistema di contabilità pubblica, con la relativa suddivisione della spesa per capitoli. Alle agenzie fiscali, invece, viene assegnato un fondo di dotazione che grava su un unico capitolo di spesa; tale dotazione viene utilizzata nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle agenzie dal decreto legislativo n. 300/1999 per far fronte a tutti gli oneri di gestione, compresa le spese di investimento.

Al fine di garantire alle agenzie fiscali una maggiore flessibilità operativa nello svolgimento delle missioni istituzionali, la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha inserito, all'art. 6, il comma 21-sexies. Tale comma ha previsto per il triennio 2011-2013 la facoltà, per le agenzie fiscali, di poter assolvere agli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli artt. 6 e 8, primo comma, del medesimo decreto-legge e alle disposizioni vigenti in materia di contenimento delle spese amministrative, effettuando un riversamento all'entrata del bilancio dello Stato pari all'1% delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge di bilancio per l'esercizio 2010 (legge n. 192/2009).

Con la disposizione in argomento è stato possibile assicurare la regolare prosecuzione delle attività istituzionali delle agenzie, garantendo nel contempo un beneficio per il bilancio dello Stato in virtù degli importi riversati.

Tenuto conto degli effetti positivi prodotti dalla norma in argomento e del perdurare dell'esigenza che tutte le amministrazioni concorrano al contenimento della spesa, con le lettere g) ed h) viene previsto di prorogare al 2015 la possibilità per le Agenzie fiscali di avvalersi della disposizione in argomento.

In allegato si riporta l'elenco completo delle disposizioni alle quali le agenzie fiscali potranno adempiere avvalendosi del riversamento.

Relazione tecnica

Con riguardo al comma 24-bis, la disposizione interviene al comma 2-ter dell'articolo 10 del DL n. 35/2013 stabilendo la proroga al 31 dicembre 2014 dell'attuale termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che il gettito sarà comunque assicurato.

Con riguardo al comma 24-ter, lettere a) e b), le disposizioni intervengono sull'articolo 17-bis del DL n. 546/1992 in materia di mediazione tributaria, al fine di fugare i dubbi di costituzionalità avanzati da alcune Commissioni tributarie con ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale.

Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che trattasi di interventi di natura procedurale. Inoltre si evidenzia che la sospensione dell'esecuzione dell'atto in pendenza del procedimento di mediazione tributaria viene già accordata dagli Uffici in via amministrativa in base ai documenti di prassi dell'Agenzia.

Con riguardo alla lettera c), la disposizione interviene all'articolo 1, comma 533 della L. n. 228/2012 con la finalità di meglio definire i poteri del "Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione" previsto dall'art. 1, comma 531, della legge n. 228 del 2012.

In particolare la norma dispone che lo stesso Comitato provveda, tra l'altro, all'individuazione, in forma mirata e selettiva delle posizioni sulle quali procedere alla verifica puntuale dell'operato degli agenti della riscossione, tenendo altresì conto sia del principio di economicità dell'azione amministrativa che di quello della capacità operativa delle strutture deputate al controllo.

Inoltre il suddetto Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, nonché di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti data la natura procedurale della stessa.

Con riguardo alla lettera d), la disposizione sostituisce l'articolo 17 del DL n. 123/2011 in materia di controlli sull'attività di riscossione prevedendo, al comma 1, che la stessa attività sia svolta congiuntamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo sulla riscossione ed approvati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il comma 2, inoltre, prevede la possibilità che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, possa proporre al suddetto Comitato eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione. Il comma 3, infine, prevede che l'agente della riscossione fornisca, annualmente, al Ministero dell'Economia e delle

finanze la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti data la natura procedurale delle stesse.

Con riguardo alla lettera e), la disposizione stabilisce che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso delle spese al momento dell'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei beni mobili registrati mediante l'invio del preavviso di fermo dell'autovettura di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973. La norma, pertanto, chiarisce che il diritto al rimborso delle spese è strettamente connesso agli oneri di carattere amministrativo correlati all'analisi e alla ricerca del bene e prescinde dalla formalizzazione dell'iscrizione al PRA. Tenuto conto della natura chiarificatoria della disposizione in esame, alla stessa non si ascrivono effetti.

Con riguardo alla lettera f), la norma proposta è di carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Con riguardo alle lettere g) ed h), le disposizioni prevedono la possibilità per le Agenzie fiscali di ottemperare alle disposizioni di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo mediante un riversamento forfetario al bilancio dello Stato commisurato alle dotazioni dei capitoli, relative ai costi di funzionamento, stabilite con la legge di bilancio dell'anno 2010.

Qualora le Agenzie fiscali optassero per tale scelta l'effetto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, calcolato sull'importo delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento delle dette agenzie, stabilite con la legge 23 dicembre 2009, n. 192, è di circa 36 milioni di euro per ciascuna annualità del biennio 2014 - 2015.

Il Governo

in spese

Internet
A

2



21. NOV. 2013 21:4135

+390647613579 LEGISL ECON. Gen. 00647614406

NR. 474 P. 2
1/8

00647614406

RT 18.1000



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO VI

Roma,

21 NOV. 2013

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p.c.:

All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Prot. Nr. 96273
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Emendamento concernente le Agenzie fiscali e la riscossione, proposto al disegno di legge Atto Senato n. 1120 (legge di stabilità 2014).

Si è esaminato l'emendamento specificato in oggetto, trasmesso per le vie brevi dall'Ufficio Legislativo - Finanze.

Al riguardo, si comunica di non avere - per quanto di competenza - osservazioni da formulare in ordine al suo ulteriore corso e, pertanto, si trasmette l'emendamento stesso *bollinato* da questo Dipartimento, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Art.18

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

24-ter. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.";

2) al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi";

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali";

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2.";

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente articolo;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "c) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.";

2) dopo il comma 533 è introdotto il seguente: "533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la decellenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti;

00647614406

d) l'art. 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Controlli sull'attività di riscossione)

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo dell'attività svolta dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'art. 1, comma 531 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dello stesso art. 1, commi da 533 a 534.
 2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.
 3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”;
- e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 novembre 2000 con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;
- f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;
- g) all'art. 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015”;
- h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'art. 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

00647614406

Relazione tecnica

Con riguardo al comma 24-bis, la disposizione interviene al comma 2-ter dell'articolo 10 del DL n. 35/2013 stabilendo la proroga al 31 dicembre 2014 dell'attuale termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che il gettito sarà comunque assicurato.

Con riguardo al comma 24-ter, lettere a) e b), le disposizioni intervengono sull'articolo 17-bis del DL n. 546/1992 in materia di mediazione tributaria, al fine di fugare i dubbi di costituzionalità avanzati da alcune Commissioni tributarie con ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale. Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che trattasi di interventi di natura procedurale. Inoltre si evidenzia che la sospensione dell'esecuzione dell'atto in pendenza del procedimento di mediazione tributaria viene già accordata dagli Uffici in via amministrativa in base ai documenti di prassi dell'Agenzia.

Con riguardo alla lettera c), la disposizione interviene all'articolo 1, comma 533 della L. n. 228/2012 con la finalità di meglio definire i poteri del "Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione" previsto dall'art. 1, comma 531, della legge n. 228 del 2012.

In particolare la norma dispone che lo stesso Comitato provveda, tra l'altro, all'individuazione, in forma mirata e selettiva delle posizioni sulle quali procedere alla verifica puntuale dell'operato degli agenti della riscossione, tenendo altresì conto sia del principio di economicità dell'azione amministrativa che di quello della capacità operativa delle strutture deputate al controllo.

Inoltre il suddetto Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, nonché di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti data la natura procedurale della stessa.

Con riguardo alla lettera d), la disposizione sostituisce l'articolo 17 del DL n. 123/2011 in materia di controlli sull'attività di riscossione prevedendo, al comma 1, che la stessa attività sia svolta congiuntamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo sulla riscossione ed approvati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il comma 2, inoltre, prevede la possibilità che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, possa proporre al suddetto Comitato eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione. Il comma 3, infine, prevede che l'agente della riscossione fornisca, annualmente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti data la natura procedurale delle stesse.

Con riguardo alla lettera e), la disposizione stabilisce che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso delle spese al momento dell'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei beni mobili registrati mediante l'invio del preavviso di fermo dell'autovettura di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973. La norma, pertanto, chiarisce che il diritto al rimborso delle spese è strettamente connesso agli oneri di carattere amministrativo correlati all'analisi e alla ricerca del bene e

00647614406

11
prescinde dalla formalizzazione dell'iscrizione al PRA. Tenuto conto della natura chiarificatoria della disposizione in esame, alla stessa non si ascrivono effetti.

Con riguardo alla lettera f), la norma proposta è di carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Con riguardo alle lettere g) ed h), le disposizioni prevedono la possibilità per le Agenzie fiscali di attemperare alle disposizioni di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo mediante un riversamento forfettario al bilancio dello Stato commisurato alle dotazioni dei capitoli, relative ai costi di funzionamento, stabilite con la legge di bilancio dell'anno 2010.


La previsione di tale versamento - avente carattere compensativo - al bilancio dello Stato permette di escludere che dalla disposizione possano derivare oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

..
B

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



21 NOV. 2013

